

COMUNE DI MALAGNINO  
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO  
DI IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 23 del 30.09.2010

## SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e definizioni .....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali .....	4
Art. 4 - Titolare .....	5
Art. 5 - Responsabile .....	5
Art. 6 - Incaricati del trattamento.....	6
Art. 7 - Manutenzione impianti .....	6
Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	6
Art. 9 - Informativa .....	8
Art. 10 - Avvio trattamento dati personali.....	8
Art. 11 - Cessazione.....	8
Art. 12 - Diritti dell'interessato .....	8
Art. 13 - Sicurezza dei dati .....	9
Art. 14 - Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali .....	9
Art. 15 - Tutela.....	11
Art. 16 - Provvedimenti attuativi.....	11
Art. 17 - Norma di rinvio.....	12
Art. 18 - Pubblicità del Regolamento.....	12
Art. 19 - Entrata in vigore.....	12
ALLEGATO "1" .....	13
ALLEGATO "2" .....	14
FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI .....	15
FAC - SIMILE RECLAMO .....	16
ALLEGATO 3 .....	17

## Art. 1 - Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Sospiro, gestito ed impiegato dal Comune di Sospiro - Corpo di Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca dati** “, il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per “**trattamento** “, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per “**dato personale** “, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare** “, l'Ente Comune di Sospiro, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile** “, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “**interessato** “, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo** “, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per“ **blocco** “, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Sospiro.

## **Art. 3 - Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza. Le immagini video riprese dalle telecamere sono attualmente trasmesse su PC locali, posti in località individuata dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio di polizia Locale. Sussiste già la predisposizione per il collegamento con gli uffici di polizia locale, in sistema wireless.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni, non è pertanto accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sospiro, sono enunciate come di seguito:

**a)** supportare, in caso di manifesta necessità, le forze dell'ordine nel prevenire, scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

**b)** tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

**c)** rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;

**d)** controllo di determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un maggiore grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando ( quando non indispensabili ) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti .

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

#### **Art. 4 - Titolare**

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art.28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Sospiro, con sede in PIAZZA LIBERTA' (e per esso il sindaco pro-tempore).

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

#### **Art. 5 - Responsabile**

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Responsabile della Polizia Locale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in Sospiro, presso la sede comunale.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il Responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema.

Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Il tutto da lui sottoscritto.

#### **Art. 6 - Incaricati del trattamento**

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.30 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e quindi autorizzati ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Sospiro o di altri Comuni con i quali viene stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dec. Leg.tivo 267/2000.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 7 - Manutenzione impianti**

Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Sospiro, si avvale della collaborazione esterna di Ditta specializzata, individuata secondo le modalità previste dal Dec. Leg.tivo 163/2006 svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte fissate dal titolare del trattamento.

#### **Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabiliti come di seguito.

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, che saranno progressivamente installate nei punti di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale.

Attualmente le telecamere sono 4 (quattro) e sono posizionate secondo quanto specificato in calce al presente Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno attualmente raccolti da due PC siti in specifici ed idonei locali posti presso al Sede della Polizia Locale Piazza Libertà 12. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Le immagini verranno conservate per un massimo di settantadue (72) ore successive alla registrazione sul disco fisso del PC, posizionato presso l'ufficio di Polizia Locale sito in Sospiro - Piazza Libertà, 12 - nei due siti attualmente oggetto di registrazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, quantificabile in un massimo di 48 ore, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso, casi per i quali viene stabilito un termine massimo di settantadue (72) ore.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

## **Art. 9 - Informativa**

Il Comune di Sospiro, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, ha provveduto ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle zone in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

“ Comune di Sospiro – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Sospiro per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003) “.

Tale supporto con l'informativa:

\* deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;

\* deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;

\* può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Sospiro si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà più opportune.

Tramite il sito web dell'Amministrazione verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

## **Art. 10 - Avvio trattamento dati personali**

Il Comune di Sospiro, nella persona del Responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

## **Art. 11 - Cessazione**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti.

## **Art. 12 - Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica



dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

### **Art. 13 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali più sopra menzionati. A questi locali possono accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 5, 6 e 7, debitamente istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del Responsabile del trattamento, o incaricati, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

La postazione di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo stesso.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sospiro, a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

### **Art. 14 - Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali**

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004;

#### **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

## **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

## **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
  - se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
  - la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
  - quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
  - la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.
- In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
  - l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi " centri " cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc. ), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
  - l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
  - la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione ( esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

### **Principio di finalità**

I sistemi di videosorveglianza sono introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

### **Art. 15 - Tutela**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

### **Art. 16 - Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la

fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Compete altresì all'Amministrazione comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza massimamente funzionale alle finalità individuate e allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

#### **Art. 17 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

#### **Art. 18 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

#### **Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

## ALLEGATO "1"

### CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Titolare del trattamento
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - all'Amministratore di Sistema del Comune di Sospiro e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

## ALLEGATO "2"

### PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
  - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
  - presenza di altre persone,
  - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

**FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto ....., identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa .....
- .....
- .....
2. data di possibile ripresa .....
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
- .....
- .....
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
- .....
- .....
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
- .....
- .....
7. attività svolta durante la ripresa .....
- .....
- .....
- .....

Recapito ( o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti  
.....  
.....

In fede.

(luogo e data) (firma)

**PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE**

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....  
Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

**FAC - SIMILE RECLAMO**

Al Responsabile trattamento dei dati  
del Comune di Sospiro.

Il/La sottoscritto/a ....., che aveva presentato in data ..... presso  
..... una richiesta di accesso alle immagini video che  
potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito ( o contatto telefonico ) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

.....  
.....

In fede.

(luogo e data) (firma)



## ALLEGATO 3

### ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone attualmente di n. 6 telecamera e n. 2 postazione pc presso la sede di Polizia Locale per la visualizzazione delle riprese e l'eventuale registrazione. Il sistema è non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

POSIZIONE	N. Telecamere	TIPO
<b>COMUNE DI SOSPIRO</b>		
1) INGRESSO MUNICIPIO - PIAZZA LIBERTA' 12	1	FISSA
2) PIAZZOLA ECOLOGICA -VIA TIDOLO 5	1	FISSA
3) PIAZZOLA ECOLOGICA - VIA TIDOLO 5	1	FISSA
4) EDIFICIO PLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA E PRIMARIA POSTO IN VIA 4 NOVEMBRE 34	1	FISSA
<b>COMUNE DI MALAGNINO</b>		
5) MUNICIPIO - VIA MARCONI/ ANGOLO VIA S.AMBROGIO	1	FISSA
<b>COMUNE DI CELLA DATI</b>		
6) MUNICIPIO - VIA ROMA	1	FISSA